



COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 11 – 2011/2012

La Commissione Giudicante Federale, riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma - il giorno 13 gennaio 2012 ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Lorenzo Contini (tess. FIR128000), Sig. Emiliano Caffini (tess. FIR 197528), Sig. Andrea Manici (tess. FIR 145245), Sig. Giovanni Alberghini (tess. FIR 154892), Sig. Ross Stewart McCann (tess. FIR 273186) per la violazione dell'art. 19.1 e 3 del R.d.G. nonché violazione art. 36 e 37 del R.O.; del Sig. Luigi Giuseppe Villani, quale Presidente della Società Crociati Rugby all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 19.1 del R.d.G. e della Società CROCIATI RUGBY in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in ordine all'illecito di cui sopra

omissis

P.Q.M.

ritenuta la violazione dell'art. 19.1 e 3 del R.d.G. in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del R.O, condanna:

- i Sigg.ri Lorenzo Contini (tess. FIR128000) Emiliano Caffini (tess. FIR 197528) Andrea Manici (tess. FIR 145245) e Ross Stewart McCann (tess. FIR 273186) alla sanzione dell'interdizione per giorni 30 (trenta) a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- il Sig. Giovanni Alberghini (tess. FIR 154892), alla sanzione dell'interdizione per giorni 15 (quindici) a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- il Sig. Luigi Giuseppe Villani, Presidente della Società Crociati Rugby all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 19.1 del R.G. alla sanzione dell'interdizione per giorni 30 (trenta) a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- la Società CROCIATI RUGBY alla sanzione pecuniaria di € 500,00= (cinquecento/00).

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
F.to Avv. Gianfranco Tobia

PUBBLICATA IN DATA 16 GENNAIO 2012